SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 28 novembre 1995** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 142

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei prodotti omologati dal Ministero dell'interno dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, ai sensi dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 6 marzo 1992, elenco delle ditte produttrici che hanno variato la propria ragione sociale ed elenco dei prodotti omologati la cui validità è stata rinnovata nel periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

95A6816

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1995, n. 502.

Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dei contenuti del contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario dell'unità sanitaria locale;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede che gli ospedali costituiti in aziende ospedaliere abbiano gli stessi organi previsti per le unità sanitarie locali, con le stesse attribuzioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella riunione del 30 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Ritenuto di non adeguarsi al suddetto parere del Consiglio di Stato per quanto attiene la richiesta di precisare che la scadenza del contratto a termine dei direttori amministrativi e sanitari avviene, normalmente, entro tre mesi dalla scadenza del contratto del direttore generale, atteso che l'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che i direttori amministrativi e sanitari «cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale»;

Sulla proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contratto del direttore generale

1. La regione ed il direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nominato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, entro quindici giorni dall'atto di nomina sottoscrivono il contratto di lavoro predisposto dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.

2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è costituito con contratto a termine della durata di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

3. Il direttore generale è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.

4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto.

5. Al direttore generale è attribuito il trattamento economico omnicomprensivo individuato dalla regione in relazione ai seguenti parametri:

a) volume delle entrate di parte corrente della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;

b) numero di assistiti e di posti letto;

c) numero di dipendenti.

Il trattamento economico annuo, determinato sulla base delle lettere *a)*, *b)* e *c)*, non può risultare superiore a lire duecentomilioni e può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla regione, misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Al direttore generale, per lo svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al direttore generale nei casi di decadenza previsti dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

7. Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 2.

Contratto dei direttori amministrativo e sanitario

1. Il direttore generale, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stipula con i direttori amministrativo e sanitario della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera il contratto di lavoro sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione in conformità ai contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.

2. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e sanitario è costituito con contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

3. I direttori amministrativo e sanitario sono tenuti ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; nonché dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale.

4. Con la sottoscrizione del contratto di lavoro i direttori amministrativo e sanitario si impegnano a prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente.

5. Ai direttori amministrativo e sanitario è attribuito il trattamento economico annuo omnicomprensivo fissato dalla regione in misura pari al 70 per cento del trattamento base attribuito al direttore generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal direttore generale e misurata mediante appositi indicatori. Il trattamento economico, complessivo non può risultare inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, dell'indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dai luogo di residenza al luogo di svolgimento delle loro funzioni. Ai direttori amministrativo e sanitario, per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.

6. Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, ai direttori amministrativo e sanitario in caso di cessazione dall'incarico conseguente alla sostituzione del direttore generale o nel caso in cui siano dichiarati decaduti dal direttore generale ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

7. I direttori amministrativo e sanitario sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

8. Per quanto non previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dal presente decreto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 3.

Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 luglio 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro per gli affari regionali
FRATTINI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n 81

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, dall'art. 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, dall'art. 1 del D.L. 28 agosto 1995, n. 362, non ancora convertito in legge, e dall'art. 5 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 411, non ancora convertito in legge, è il seguente:

«Art. 3 *(Organizzazione delle unità sanitarie locali).* — 1. L'unità sanitaria locale è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali.

2. L'unità sanitaria locale provvede ad assicurare i livelli di assistenza di cui all'articolo 1 nel proprio ambito territoriale.

3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

4. Sono organi dell'unità sanitaria locale il direttore generale ed il collegio dei revisori. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari nonché dal coordinatore dei servizi sociali; nel caso previsto dal comma 3 in conformità alla normativa regionale e con oneri a carico degli enti locali di cui allo stesso comma.

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

a) la riduzione, sentite le province interessate, delle unità sanitarie locali, prevedendo per ciascuna un ambito territoriale coincidente di norma con quello della provincia. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane, ed alla densità e distribuzione della popolazione, la regione prevede ambiti territoriali di estensione diversa;

b) l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti;

c) i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle preesistenti unità sanitarie locali e unità socio-sanitarie locali;

d) il finanziamento delle unità sanitarie locali che tenga conto della natura aziendale delle stesse nonché del bacino d'utenza da servire e delle prestazioni da erogare;

e) le modalità di vigilanza e controllo sulle unità sanitarie locali;

f) il divieto alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'art. 4 di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:

1) l'anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro;

2) la contrazione di mutui o l'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione;

g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza della unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio e, in sede di prima applicazione, dalla data di istituzione della unità sanitaria locale e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Scaduto tale termine, qualora la regione non vi abbia provveduto, la nomina del direttore generale è effettuata previa diffida, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del direttore generale. In caso di inerzia da parte delle regioni, previo invito ai predetti organi ad adottare le misure adeguate, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità.

7. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina di cui al comma 6. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati. Per gravi motivi, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal direttore generale con provvedimento motivato. Il direttore sanitario è un medico in possesso della idoneità nazionale di cui all'art. 17 che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Comunque nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi della unità sanitaria locale e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Le regioni disciplinano le funzioni del coordinatore dei servizi sociali in analogia alle disposizioni previste per i direttori sanitario e amministrativo. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.

8. Per i pubblici dipendenti la nomina a direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. Qualora il direttore generale, il direttore sanitario ed il direttore amministrativo siano dipendenti privati sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto. I datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio

dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in origine convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.

10. *(Soppresso dall'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590).*

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

1) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;

2) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

3) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

4) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati — con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nella unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero — nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

13. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla regione, uno designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali. Il predetto collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla regione ed uno designato dal Ministro del tesoro scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, per le unità sanitarie locali il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi. I revisori, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento. Il collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento della unità sanitaria locale. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale».

— L'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è il seguente:

«Art. 4 *(Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri)*. — 1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanità le proprie indicazioni ai fini della conseguente individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto al comma 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità, attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei Ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei Ministri, le regioni costituiscono in azienda con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i predetti ospedali. Con le stesse procedure si provvede alla costituzione in aziende di ulteriori ospedali in possesso dei requisiti richiesti, dopo la prima attuazione del presente decreto. Gli ospedali costituiti in azienda ospedaliera hanno gli stessi organi previsti per l'unità sanitaria locale, nonché il direttore amministrativo, il direttore sanitario ed il consiglio dei sanitari con le stesse attribuzioni indicate nell'art. 3. Nel consiglio dei sanitari è garantita la presenza dei responsabili di dipartimento. La gestione delle aziende ospedaliere è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche:

a) presenza di almeno tre strutture di alta specialità secondo le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992, emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità e la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attività di alta specialità e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività medesime;

b) organizzazione funzionalmente accorpata ed unitaria di tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono una struttura di alta specialità.

3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

4. Le regioni possono altresì costituire in azienda i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facoltà di medicina e chirurgia, i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'università nonché gli ospedali destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, dotati del dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e che siano, di norma, dotati anche di elisoccorso.

5. I policlinici universitari sono aziende dell'università dotate di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile. Lo statuto dell'università determina, su proposta della facoltà di medicina, le modalità organizzative e quelle gestionali, nel rispetto dei fini istituzionali, in analogia ai principi del presente decreto fissati per l'azienda ospedaliera. La gestione dei policlinici universitari è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.

6. I presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, costituiti in aziende ospedaliere, si dotano del modello gestionale secondo quanto previsto dal presente decreto per le aziende ospedaliere; il direttore generale è nominato d'intesa con il rettore dell'università. La gestione dell'azienda deve essere informata anche all'esigenza di garantire le funzioni istituzionali delle strutture universitarie che vi operano. L'università e l'azienda stabiliscono i casi per i quali è necessaria l'acquisizione del parere della facoltà di medicina per le decisioni che si riflettono sulle strutture universitarie. Nella composizione del consiglio dei sanitari deve essere assicurata la presenza delle componenti universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.

7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:

a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;

b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera *a)*, devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisce quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte rispettivamente delle regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo;

c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;

d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.

7-*bis*. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria interregionale.

7-*ter*. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati.

8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione è utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, fatta salva l'autonomia dell'università, comportano rispettivamente il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale.

9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unità sanitaria locale. Nelle unità sanitarie locali nelle quali sono presenti più ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unità sanitaria locale è previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneità di cui all'art. 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma è attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili.

10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera *g)*, in materia di personale in esubero, le regioni provvedono alla *riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri* sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici di degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti. All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore, nonché le autorità responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unità sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attività libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualità alberghiera delle stesse, nonché, se trattasi di ricovero richiesto in regime libero professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129.

11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento nonché quelli ascritti agli spazi riservati all'esercizio della libera professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

11-*bis*. Al fine di consentire in condizione di compatibilità e di coerenza con le esigenze e le finalità assistenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio delle attività libero professionali in regime ambulatoriale all'interno delle strutture e dei

servizi, le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attività si applicano le vigenti disposizioni contrattuali

12 Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità

13 I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesù, appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attività assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano»

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Note agli articoli 1 e 2

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n 502, si veda in nota alle premesse

— Gli articoli 2222 e seguenti del codice civile disciplinano l'attività di lavoro autonomo

95G0542

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 novembre 1995

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Maria Josè Leal Carinena presentata ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessata è in possesso di un diploma laurea in giurisprudenza conseguito a Zaragoza (Spagna);

Rilevato che l'interessata non ha documentato di avere esercitato la professione di procuratore (o professione corrispondente) per almeno sei anni o di avere superato un esame per la abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ex articoli 27 e 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Maria Josè Leal Carinena nata il 14 maggio 1966 a Zaragoza cittadina spagnola, de licenciado en Derecho, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, davanti alla commissione costituita con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1994.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

1) diritto del lavoro;

2) diritto processuale civile,

3) diritto amministrativo;

4) diritto costituzionale;

5) diritto commerciale;

6) diritto penale;

7) diritto processuale penale;

8) diritto tributario;

9) ordinamento forense e diritti e doveri dell'avvocato;

10) diritto civile.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 17 novembre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A7065

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 6 novembre 1995.

Determinazione delle tariffe di accesso e di trasporto per il servizio audiotex.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico e il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, concernente modificazioni al regolamento stesso;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1990, concernente la tariffazione dei servizi telefonici supplementari;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 concernente le tariffe telefoniche nazionali pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente il recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente le modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, concernente le caratteristiche e le modalità di espletamento dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, ed in particolare gli articoli 13 e 14;

Tenuto conto della necessità di consentire l'accesso ai centri di servizi audiotex tramite specifiche numerazioni telefoniche, da predisporsi compatibilmente con le disponibilità impiantistiche, onde rendere possibile l'utilizzo della rete di telecomunicazioni da parte dei gestori dei suddetti centri e da parte degli utenti telefonici;

Riconosciuta l'esigenza di determinare specifiche tariffe per l'accesso e l'utilizzo delle suddette numerazioni telefoniche nonché le condizioni economiche di abbonamento al servizio telefonico supplementare di autodisabilitazione alle chiamate uscenti verso tali numerazioni;

Considerato che, per la determinazione delle suddette tariffe, occorre tener conto dei dati di costo relativi sia alla realizzazione ed all'utilizzo delle infrastrutture necessarie all'erogazione del servizio sia alle altre strutture aziendali a tal fine impegnate;

Considerato che tali dati di costo sono stati definiti dalla società Telecom Italia S.p.a. su base consuntiva nonché sulla base delle previsioni di ampliamento della rete ipotizzate in relazione allo sviluppo dell'utenza e che degli stessi è stata verificata la congruità;

Decreta:

Art. 1.

1. L'accesso ai centri di servizi audiotex è realizzato mediante le infrastrutture della rete pubblica commutata.

2. I gestori dei centri di servizi audiotex possono richiedere, oltre alla numerazione urbana, anche numerazioni telefoniche appositamente predisposte dal gestore della rete pubblica di telecomunicazioni.

3. Attraverso l'apposita numerazione telefonica di cui al comma 2 il gestore della rete pubblica, nel caso di accesso generalizzato senza parola chiave identificativa dell'utente telefonico, provvede alla contabilizzazione sul contatore dell'utente telefonico chiamante ed alla fatturazione del prezzo delle informazioni e prestazioni fruite sui centri audiotex da parte del suddetto utente.

Art. 2.

1. I gestori dei centri di servizi audiotex ad accesso generalizzato sono collegati alla rete telefonica pubblica commutata tramite accessi telefonici numerici a 2.048 kbit/s.

2. L'abbonamento ai servizi di cui all'art. 1 è ammesso, nel caso di numerazione appositamente predisposta, per il periodo di un anno o per periodi di durata non inferiore a tre anni.

Art. 3.

1. Le tariffe di accesso e di trasporto per il servizio audiotex dovute da parte dei gestori dei centri di servizi e da parte degli utenti acquisitori di informazioni e prestazioni che accedono ai centri servizi audiotex attraverso apposita numerazione sono riportate nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini di quanto indicato nella citata tabella *A*, il valore dello scatto di contatore è fissato in misura pari a quella stabilita dalle norme vigenti per il servizio telefonico nazionale.

Art. 4.

1. Le condizioni economiche di abbonamento al servizio telefonico supplementare di autodisabilitazione alle chiamate uscenti verso il servizio audiotex ad accesso generalizzato sono riportate nella tabella *B* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1995

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
MASERA

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1995
Registro n. 7 Poste, foglio n. 31

TABELLA *A*

TARIFFE DI ACCESSO E DI TRASPORTO
PER IL SERVIZIO AUDIOTEX

	Addebito al contatore della linea telefonica chiamante, per comunicazione
1. Acquisitore d'informazioni e prestazioni.	
1.1. Per l'accesso al servizio di trasporto	1 scatto
1.2. Per i servizi in ambito locale per ogni 81 secondi di collegamento	1 scatto
1.3. Per i servizi in ambito nazionale per ogni 30 secondi di collegamento	1 scatto

Le tariffe di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono addebitabili, in alternativa e a seguito di specifica richiesta, al gestore del centro servizi audiotex.

2.	Gestore del centro servizi audiotex in ambito nazionale:		
2.1	Per ogni numero di accesso telefonico al servizio, per le prime 3 cifre:		
2.1 1.	Contributo impianto	L.	10 000.000
2.1 2.	Canone mensile di abbonamento	»	1.650.000
2.2	Canone mensile di abbonamento per ciascun codice identificativo del servizio (successive 5 o 6 cifre) con un massimo di 15 codici per ogni gruppo di linee telefoniche richieste su portante numerico a 2.048 kbit/s:		
	per contratti di durata annuale	»	150.000
	per contratti di durata non inferiore ai 3 anni	»	100.000
3.	Gestore del centro di servizi audiotex in ambito locale:		
3.1.	Per ogni numero di accesso telefonico al servizio, per ciascun distretto per le prime 3 cifre:		
3.1 1	Contributo impianto	L.	2.000.000
3.1 2.	Canone mensile di abbonamnento	»	200.000
3.1 3.	Canone mensile di abbonamento per ciascun codice identificativo del servizio (successive 2 cifre)	»	100.000
3.1 4.	Supplemento di canone mensile per ogni accesso aggiuntivo richiesto (minimo di 3 accessi)		
	per contratti di durata annuale	»	600 000
	per contratti di durata non inferiore a 3 anni	»	500.000

4. A compenso delle funzioni di contabilizzazione e fatturazione del prezzo per le informazioni fornite agli utenti telefonici acquisitori attraverso i centri servizi audiotex ad accesso generalizzato, il gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995 citato nelle premesse, trattiene sul prezzo che riscuote direttamente dagli acquisitori, all'atto di corrisponderlo ai gestori dei centri, una percentuale pari a 8,50%.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

TABELLA *B*

1. L'abbonamento al servizio telefonico supplementare di autodisattivazione, in ambito nazionale, alle chiamate uscenti delle numerazioni telefoniche audiotex ad accesso generalizzato è consentito, compatibilmente con la disponibilità degli impianti, agli abbonati della rete telefonica commutata collegati a centrale numerica. Il gestore della rete pubblica provvede a definire una o più classi di disabilitazione; in ogni caso ciascuna classe di disabilitazione deve includere anche lo sbarramento verso la numerazione di accesso ai servizi audiotex caratterizzati da assenza di vincoli di tempo massimo di connessione.

2. L'abbonamento al servizio telefonico supplementare di autodisabilitazione alle chiamate uscenti delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali, di cui all'art. 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 24 luglio 1990 citato nelle premesse, comprende, in modo non differenziato, anche la disabilitazione alle numerazioni telefoniche audiotex ad accesso generalizzato.

3. Per l'abbonamento a ciascuna classe di disabilitazione di cui al punto 1 è dovuto, oltre ai vigenti canoni di abbonamento al servizio telefonico, un canone annuo di lire dodicimila.

4. L'abbonamento al servizio di disabilitazione permanente alle chiamate uscenti delle numerazioni telefoniche audiotex ad accesso generalizzato è consentito, senza alcun costo, agli abbonati della rete telefonica pubblica commutata collegati a centrali numeriche che ne facciano richiesta scritta indirizzata al gestore della rete.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

95A7095

DECRETO 6 novembre 1995.

Determinazione delle tariffe di accesso e di trasporto per il servizio videotex.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982, resa esecutiva con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico e il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, concernente modificazioni al regolamento stesso;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1990, concernente la tariffazione dei servizi telefonici supplementari;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994 concernente le tariffe telefoniche nazionali pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, concernente il recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, concernente le modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, concernente le caratteristiche e le modalità di espletamento dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati, ed in particolare gli articoli 13 e 14;

Tenuto conto della necessità di consentire l'accesso ai centri di servizi videotex tramite specifiche numerazioni telefoniche, da predisporsi compatibilmente con le disponibilità impiantistiche, onde rendere possibile l'utilizzo della rete di telecomunicazioni da parte dei gestori dei suddetti centri e da parte degli utenti telefonici;

Riconosciuta l'esigenza di determinare specifiche tariffe per l'accesso e l'utilizzo delle suddette numerazioni telefoniche nonché le condizioni economiche di abbonamento al servizio telefonico supplementare di autodisabilitazione alle chiamate uscenti verso tali numerazioni;

Considerato che, per la determinazione delle suddette tariffe, occorre tener conto dei dati di costo relativi sia alla realizzazione ed all'utilizzo delle infrastrutture necessarie all'erogazione del servizio sia alle altre strutture aziendali a tal fine impegnate;

Considerato che tali dati di costo sono stati definiti dalla società Telecom Italia S.p.a. su base consuntiva nonché sulla base delle previsioni di ampliamento della rete ipotizzate in relazione allo sviluppo dell'utenza e che degli stessi è stata verificata la congruità;

Decreta:

Art. 1.

1. L'accesso ai centri di servizi videotex è realizzato mediante le infrastrutture della rete pubblica commutata.

2. I gestori dei centri di servizi videotex possono richiedere, oltre alla numerazione urbana, anche numerazioni telefoniche appositamente predisposte dal gestore della rete pubblica di telecomunicazioni.

3. Attraverso l'apposita numerazione telefonica di cui al comma 2 il gestore della rete pubblica, nel caso di accesso generalizzato senza parola chiave identificativa dell'utente telefonico, provvede alla contabilizzazione sul contatore dell'utente telefonico chiamante ed alla fatturazione del prezzo delle informazioni e prestazioni fruite sui centri videotex da parte del suddetto utente.

Art. 2.

1. L'abbonamento ai servizi di cui all'art. 1 è ammesso, nel caso di numerazione appositamente predisposta, per il periodo di un anno o per periodi di durata non inferiore a cinque anni.

Art. 3.

1. Le tariffe di accesso e di trasporto per il servizio videotex dovute da parte dei gestori dei centri di servizi e da parte degli utenti acquisitori di informazioni e prestazioni che accedono ai centri servizi videotex attraverso apposita numerazione sono riportate nella tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini di quanto indicato nella citata tabella *A*, il valore dello scatto di contatore è fissato in misura pari a quella stabilita dalle norme vigenti per il servizio telefonico nazionale.

Art. 4.

1. Le condizioni economiche di abbonamento al servizio telefonico supplementare di autodisabilitazione alle chiamate uscenti verso il servizio videotex ad accesso generalizzato sono riportate nella tabella *B* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1995

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MASERA

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1995
Registro n. 7 Poste, foglio n. 30

TABELLA *A*

TARIFFE DI ACCESSO E DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO VIDEOTEX

			Addebito al contatore della linea telefonica chiamante, per comunicazione
1.	Acquisitore d'informazioni e prestazioni:		
1.1.	Per l'accesso al servizio di trasporto . . .		1 scatto
1.2.	Per ogni 100 secondi di collegamento. . .		1 scatto
2.	Gestore del centro servizi videotex:		
2.1.	Per ogni numero di accesso telefonico a 5 cifre:		
2.1.1.	Contributo impianto.	L.	313.000.000
2.1.2.	Canone mensile di abbonamento: per contratti di durata annuale	»	28.000.000
	per contratti di durata non inferiore a 5 anni	»	21.000.000

3. A compenso delle funzioni di contabilizzazione e fatturazione del prezzo per le informazioni e prestazioni fornite agli utenti telefonici acquisitori attraverso i centri servizi videotex ad accesso generalizzato, il gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995 citato nelle premesse, trattiene sul prezzo che riscuote direttamente dagli acquisitori, all'atto di corrisponderlo ai gestori dei centri, una percentuale pari a 8,50%.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

TABELLA *B*

1. L'abbonamento al servizio telefonico supplementare di autodisattivazione alle chiamate uscenti delle numerazioni telefoniche videotex ad accesso generalizzato è consentito, compatibilmente con la disponibilità degli impianti, agli abbonati della rete telefonica commutata collegati a centrale numerica.

2. L'abbonamento al servizio telefonico supplementare di autodisabilitazione alle chiamate uscenti delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali, di cui all'art. 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 24 luglio 1990 citato nelle premesse, comprende, in modo non differenziato, anche la disabilitazione alle numerazioni telefoniche videotex ad accesso generalizzato.

3. Per l'abbonamento al servizio di disabilitazione di cui al punto 1 è dovuto, oltre ai vigenti canoni di abbonamento al servizio telefonico, un canone annuo di lire dodicimila.

4. L'abbonamento al servizio di disabilitazione permanente alle chiamate uscenti delle numerazioni telefoniche videotex ad accesso generalizzato è consentito, senza alcun costo, agli abbonati della rete telefonica pubblica commutata collegati a centrali numeriche che ne facciano richiesta scritta indirizzata al gestore della rete.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

95A7096

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 1995.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle/a denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1989;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione dei vini «Colli Orientali del Friuli», corredata dal parere espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini «Colli Orientali del Friuli» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1995;

Vista l'istanza presentata da un interessato avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati, riguardante in particolare la prevista obbligatorietà dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve;

Considerato che il citato Comitato ha ritenuto opportuno di respingere l'istanza sopra detta non sussistendo i requisiti della tradizionalità;

Vista l'istanza presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citato, riguardante in particolare la richiesta di modifica di alcune caratteristiche di alcune tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli»;

Vista la successiva nota con la quale la citata regione Friuli-Venezia Giulia ha ritirato la suddetta istanza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le modifiche ai disciplinari di produzione vengano approvate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1989, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i propri vini con la denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» ed il riferimento al nome dei vitigni Pignolo o Tazzelenghe, e/o con la denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» e l'indicazione delle sottozone «Cialla» o «Rosazzo» provenienti da vigneti non ancora iscritti conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati agli appositi albi dei vigneti «Colli Orientali del Friuli» con il riferimento ai vitigni Pignolo o Tazzelenghe o «Colli Orientali del Friuli» - sottozona Cialla o «Colli Orientali del Friuli» - sottozona Rosazzo entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Limitatamente alle tipologie «Colli Orientali del Friuli» Pignolo e «Colli Orientali del Friuli» - Tazzelenghe, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo provvisorio, nell'albo dei vigneti «Colli Orientali del Friuli» sottozona Cialla o «Colli Orientali del Friuli» sottozona Rosazzo i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti «Colli Orientali del Friuli» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione.

Limitatamente alla sottozona Rosazzo - tipologia Pignolo possono essere iscritti al relativo albo i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

In caso di cancellazione dall'albo delle sottozone, resta comunque confermata per i vigneti interessati l'iscrizione all'albo della denominazione di origine «Colli Orientali del Friuli», qualora ne sussistano i requisiti.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «COLLI ORIENTALI DEL FRIULI».

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» accompagnata da una delle menzioni «Bianco», «Rosso» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. Le sottozone «Ramandolo», «Cialla» e «Rosazzo» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.

Art. 2.

1. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigni:

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia istriana);

Picolit;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Ribolla gialla;

Riesling (da Riesling renano);

Sauvignon;

Tocai friulano,

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano;

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon),

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Merlot;

Pignolo,

Pinot nero,

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino;

Tazzelenghe,

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

3. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca rossa elencati nel presente disciplinare e vinificate secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 5 del presente disciplinare.

4. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al primo comma con l'esclusione di quelli a bacca aromatica.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Colli Orientali del Friuli» aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla località Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa località porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C. Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfù, per discendere lungo la s.s. 356, fino al bivio Spessa-Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la s.s. 56.

La linea di delimitazione segue la statale n. 56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S. Andrat. Segue verso nord il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich.

Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C. Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monto Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale n. 356 che segue fino alla località Madonna, ad ovest di Tarcento.

Art. 4.

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 1,350 di uva per ceppo di «Picolit» e kg 3,700 per ceppo per tutte le altre tipologie.

E vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso.

2. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli Orientali del Friuli» «Picolit» è di 4 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata, e di 11 tonnellate per ettaro per tutte le altre tipologie di vitigno. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore ad hl 28 per il «Picolit» ed ettolitri 77 per tutte le altre tipologie di vino.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine nonché nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio».

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Orientali del Friuli» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del:

13% per il Picolit;

10% per tutti gli altri vitigni riconosciuti dall'art. 2.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata: «Colli Orientali del Friuli». Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione di vino «Colli Orientali del Friuli» «Rosato» deve attuarsi una spremitura soffice delle uve, con un breve periodo di macerazione delle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare è ammesso l'invecchiamento in botti di legno.

Art. 6.

1. I vini «Colli Orientali del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Chardonnay:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Malvasia:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Picolit:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fine, gradevole;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pinot grigio:

colore: paglierino con riflessi ramati;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, vivace, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Riesling:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, fresco, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Tocai friulano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico con aroma intenso;

sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso e gradevole;

sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli Orientali del Friuli» «Bianco»:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, armonico;

sapore: asciutto, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Colli Orientali del Friuli» «Rosso»:

colore: rosso, granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet:

colore: rosso intenso, granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;

odore: erbaceo, intenso;

sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole, intenso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pignolo:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero

colore: rosso rubino non molto intenso o granato se invecchiato;

odore: intenso, caratteristico, delicato;

sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tazzelenghe:

colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosso tendente al cerasuolo tenue;

odore: leggermente vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, pieno, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È facoltà del Ministero competente modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato è ammessa la produzione di vini provenienti dalle uve riconosciute a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» recanti la dizione «Superiore» purché le produzioni suddette vengano ridotte a 80 quintali di uva ad ettaro e le gradazioni alcoliche minime naturali elevate a 11%.

Per il Picolit è prevista la dizione «Superiore» solo per produzioni inferiori a q.li 35 per ettaro e gradazione alcolica minima naturale del 14%.

I vini recanti la dizione «Superiore» devono avere all'atto del consumo una gradazione alcolica minima di 14,5% per il «Picolit» e 11,5% per tutte le altre tipologie.

2. Nell'ambito dell'intero territorio tutelato «Colli Orientali del Friuli» la menzione «Riserva» ma senza la dizione «Superiore» è ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» ed in caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. In etichetta la dicitura «Superiore» o «Riserva» devono seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.

3. E vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari, salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente disciplinare.

4. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per tutti i vini della denominazione.

5. E consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

6. Il vino «Colli Orientali del Friuli» - «Picolit» dovrà essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo di sughero.

ALLEGATO 1

Sottozona «Ramandolo»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Ramandolo» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli».

Art. 2.

La denominazione «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Ramandolo» è riservata al vino ottenuto dalle uve del vitigno Verduzzo friulano (localmente denominato Verduzzo giallo).

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» - «Ramandolo», ai sensi dell'art. 1 devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla chiesetta di Ramandolo (q. 369), seguendo la strada del Bernadia (a valle di Costa Dolina in direzione nord-est), raggiunge quota 518 in prossimità di località Tamar. Da qui segue una linea retta in direzione sud-est, attraverso quota 250 (punto di confluenza fra le strade provenienti, rispettivamente, da Torlano di Sotto e da Torlano di Sopra), arriva a località S. Giorgio (q. 469). Di qui in direzione sud-ovest, tocca M. Plantanadiz (q. 370), La Croce (q 370), attraversando Pecol di Centa ed il m. Mache Fave (q. 365).

Indi prosegue in direzione sud-est lungo una linea retta che interseca il ponte sul torrente Lagna (q. 222).

Ne segue il corso, verso sud, sino alla confluenza con il torrente Cornappo (q. 190) seguendo il corso dello stesso sino alla confluenza con il torrente Torre (q. 178).

Ne segue il corso in direzione nord-ovest fino alla località Oltretorre (Tarcento) ed, al ponte sul torrente Torre, prende la strada statale n. 356, che segue ad ovest attraverso località Aprato e S. Biagio fino a q. 214.

Da qui prende la strada verso nord, toccando q. 222 e, di seguito, q. 261 in località Menoli.

Segue indi una linea retta fino a Borgo Noglareda (q. 313) e, toccando q. 415 e 440 raggiunge località Beorchian.

Prosegue quindi in direzione nord-est fino a Case Zuc (q. 440) e, attraverso q. 404 raggiunge Case Rosazzis (q. 392).

Segue indi una linea retta verso nord-est fino al Borgo Gaspar (q. 253) e, poi, la strada che porta a località Zomeais (q. 244).

Attraversa quindi il ponte sul torrente Torre fino a località Ciseris (q. 264) e, da qui, segue una linea che, toccando q. 394 e q. 457, a monte di località Compare, raggiunge Borgo Patochis (q. 406).

Prende poi verso est, toccando a q. 478 e; quindi, verso sud, attraverso Case Zatreppi, fino a q. 448 a monte di località Sedilis. Da qui prosegue verso est, seguendo una linea che, attraverso Case Dri (q. 376) raggiunge, attraverso q. 356 e q. 369, la chiesetta di Ramandolo (q. 369), punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per i «Colli Orientali del Friuli» - «Ramandolo» è di 8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.

3. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 2,700 di uva per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli Orientali del Friuli» - «Ramandolo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente allegato.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Orientali del Friuli» - «Ramandolo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12%.

Art. 6.

Il vino «Colli Orientali del Friuli» - «Ramandolo», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: di corpo, moderatamente tannico, tipicamente amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 12% svolto;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Art. 7.

1. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Ramandolo» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

2. Per i vini disciplinati nel presente allegato è escluso l'utilizzo della dizione «Superiore».

ALLEGATO 2

Sottozona «Cialla»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Cialla» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli».

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» con la qualificazione «Cialla» seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Picolit;

Ribolla gialla;

Verduzzo friulano;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino,

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

2. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al primo comma

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale - Castelmonte, comprendente le località di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S Pietro di Chiazzacco - Castelmonte fino alla quota 612, a questo punto la linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis - Cialla e Casali Barbianis - Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.

Art. 4

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini. «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla», «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco» è di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso», è di 6 tonnellate per ettaro Per ottenere il vino «Picolit» è di tonnellate 3,5 per ettaro

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56 per il «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso», ettolitri 24,5 per il «Picolit».

3 Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso», kg 1,200 di uva per ceppo per la tipologia «Picolit

Art. 5

1 Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. È altresì consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona «Cialla»

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di

14% per il Picolit,

11% per i restanti vini

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.

I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Picolit

colore: giallo dorato più o meno intenso,

odore. delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia,

sapore. amabile o dolce, caldo, armonico, delicato,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

acidità totale minima 6 per mille;

estratto secco netto minimo 17 per mille

Ribolla gialla

colore giallo paglierino, tendente al verdognolo,

odore: profumato, caratteristico,

sapore. asciutto, vinoso, fresco, armonico,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%,

acidità totale minima: 6 per mille,

estratto secco netto minimo 15 per mille

Verduzzo friulano

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato, richiama l'albicocca e/o i fiori di acacia, lieve sentore di vaniglia;

sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Bianco.

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: armonico, fresco, vinoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo. 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei;

odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti,

sapore: asciutto, pieno, caldo, più o meno amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Schioppettino:

colore. rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;

odore. caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;

sapore vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo. 18 per mille

Rosso:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate,

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12%,

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille

Art. 7.

1. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorché vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve).

2 Per i vini disciplinati nel presente allegato è escluso l'utilizzo della dizione «Superiore»

Art 8.

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2 I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:

Ribolla gialla (Ribolla), Bianco e Rosso: mese di settembre dell'anno successivo alla vendemmia;

Verduzzo friulano (Verduzzo) e Picolit: mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia:

Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di settembre del terzo anno successivo alla vendemmia.

3. I vini «Colli Orientali del Friuli» «Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

ALLEGATO 3

Sottozona «Rosazzo»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Colli Orientali del Friuli».

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla qualificazione «Rosazzo» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Picolit;

Ribolla gialla;

Pignolo,

è riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli autorizzati e/o raccomandati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.

3. La denominazione «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Rosazzo» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» è riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o più varietà tra i vitigni di cui al primo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei «Colli Orientali del Friuli».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:

partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte detto corso d'acqua Rio Case fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco più a Nord, con il «Rio Sossò»; scende a valle lungo il «Rio Sossò» fino alla confluenza con il «Torrente Sossò»; risale a monte lungo il «Torrente Sossò» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, corre a destra, in direzione nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo e confluendo nel corso d'acqua «Torrente Corona», risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano - Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata Via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord-ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo» che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta al podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino «Picolit» è di tonnellate 3 per ettaro, e di tonnellate 8 per ettaro per ottenere i vini «Ribolla gialla», «Pignolo», «Bianco» e «Rosso».

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 21 per la tipologia «Picolit» e di ettolitri 56 per le altre tipologie.

3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono avere la densità minima di 3500 ceppi/ha.

4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 0,860 di uva per ceppo per la tipologia «Picolit» e kg 2,300 di uva per ceppo per le altre tipologie.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo o in Comuni a questi confinanti.

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

14% per il Picolit;

11% per i restanti vini.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato è consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.

I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Picolit:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: delicatamente profumato, richiama i fiori di acacia;

sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Ribolla gialla:

colore: giallo paglierino, più o meno intenso;

odore: profumato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Pignolo:

colore: rosso rubino o granato se invecchiato;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, elegante;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico delicato;

sapore: armonico, vinoso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Rosso:

colore: rosso intenso o granato se invecchiato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Art. 7.

1. Il vino «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo» - «Picolit» può utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorché sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni (calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve)

2. Per i vini disciplinati nel presente allegato è escluso l'utilizzo della dizione «Superiore».

Art. 8.

1. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. I vini «Colli Orientali del Friuli» - «Rosazzo» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacità non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.

95A6994

DECRETO 15 novembre 1995.

Costituzione del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il compito di esprimere parere in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi medesimi.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del citato regolamento CEE n. 2092/91;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995 che prevede l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del Comitato di valutazione degli organismi di controllo con il compito di esprimere parere in ordine all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca totale o parziale degli organismi di controllo;

Viste le designazioni delle amministrazioni pubbliche e della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 220/1995;

Ritenuto pertanto di poter procedere alla costituzione del predetto Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale politiche agricole e agroindustriali nazionali, il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/1995, di seguito denominato Comitato.

Art. 2.

Il Comitato risulta così composto:

dott. Montanari Ermando - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale politiche agricole alimentari nazionali - Presidente;

dott. Guidi Enrico - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale politiche agricole alimentari nazionali - Componente-segretario;

dott. Calogiuri Antonio - Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale politiche agricole alimentari nazionali - Componente;

dott. De Giovanni Giuseppe - Ministero industria, commercio e artigianato - Componente;

dott. Zaffino Italo - Ministero sanità - Componente;

dott. Pistorio Salvatore - Ministero commercio estero - Componente;

dott. Laurino Licio - Regione Friuli-Venezia Giulia - Componente;

dott. Todeschini Giuseppe - Regione Emilia-Romagna - Componente;

dott. Valenti Leonardo - Regione Marche - Componente.

Art. 3.

Il Comitato ha la facoltà di dotarsi di un Regolamento interno per stabilire le regole del suo funzionamento.

Art. 4.

Per l'espletamento dei compiti di segreteria del Comitato è data facoltà alla direzione generale competente di istituire un ufficio presieduto dal funzionario incaricato con il presente decreto.

Art. 5.

Gli oneri di funzionamento del Comitato previsti per l'anno 1995 in L. 500.000 graveranno sul capitolo 1112 del bilancio di questo Ministero.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A7094

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DELIBERAZIONE 23 novembre 1995.

Ulteriori determinazioni in materia di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico artistico delle regioni e di altri soggetti di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, recante: «Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico artistico».

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, finanziati con gli stanziamenti del capitolo n. 8701 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, gli stanziamenti di tale capitolo confluiscono dall'anzidetta data, previa riduzione del 15%, nel capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica denominato «Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo» di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il citato art. 12, comma 3, che ha attribuito a questa Conferenza permanente la competenza ad indicare criteri direttivi per l'esercizio delle trasferite competenze e per il riparto degli stanziamenti, fermi restando gli obiettivi stabiliti dalla sopra richiamata legge n. 292/1968, nonché la competenza a verificare periodicamente l'attuazione degli obiettivi stessi;

Rilevato in particolare che il ripetuto art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993 ha previsto che questa Conferenza permanente, in caso di mancato perseguimento degli obiettivi in parola, promuova intese correttive con le regioni e le province autonome interessate, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate;

Vista la propria deliberazione adottata in data 13 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 29 novembre 1994, con la quale questa Conferenza permanente ha indicato i criteri direttivi di cui al citato art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993 in materia di restauro e straordinaria manutenzione degli immobili in argomento;

Visto in particolare il punto 4 dei citati criteri direttivi adottati in data 13 ottobre 1994 che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno, approvino il programma degli interventi da realizzare con oneri a carico dei fondi individuati e ripartiti dai criteri medesimi e che detti programmi siano trasmessi, entro il successivo 31 marzo, alla segreteria di questa Conferenza;

Visto il punto 10 dei sopra richiamati criteri direttivi del 13 ottobre 1994 che prevede che, per l'anno 1994, tutti i termini di cui ai criteri medesimi siano prorogati di nove mesi;

Vista la nota prot. n. 1363/CP5 del 4 novembre 1995 con la quale la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, stante il prolungarsi dei tempi necessari al rinnovo degli organi regionali a seguito delle elezioni amministrative, ha avanzato richiesta di protrazione al 15 novembre 1995 dei termini previsti dal punto 4 dei criteri direttivi adottati in data 13 ottobre 1994 per la approvazione e la trasmissione alla segreteria di questa stessa Conferenza dei programmi degli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico artistico delle regioni e di altri soggetti di cui alla legge n. 292/1968;

Ritenuta l'opportunità di prevedere, per l'anno 1995, una proroga dei termini di presentazione alla segreteria di questa Conferenza dei sopra richiamati programmi;

Dispone:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome che, entro i termini di cui al punto 4 dei criteri direttivi adottati da questa Conferenza in data 13 ottobre 1994, non hanno provveduto ad approvare il programma degli interventi in materia di restauro e di manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano il patrimonio storico-artistico delle regioni e di altri soggetti, di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, ovvero ad approvare e trasmettere alla segreteria di questa Conferenza i medesimi programmi, fanno pervenire gli stessi, regolarmente approvati, alla citata segreteria entro e non oltre il 15 novembre 1995.

2. Il presente atto è trasmesso al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché, per il tramite dei commissari del Governo, sia trasmesso alle regioni ed alle province autonome interessate.

3. Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1995

Il Presidente: FRATTINI

Il segretario: CARPANI

95A7130

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Colle Brianza dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tre edifici residenziali da parte del sig. Fraccari Giovanni. (Deliberazione n. V/65757).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 21 ottobre 1994, prot. n. 50696, dal sig. Fraccari Giovanni per la realizzazione di tre edifici residenziali su un'area ubicata nel comune di Colle Brianza, mappale n. 1274, cens. di Nava, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alla attestazione prodotta dal comune, la particolare rilevanza economica e sociale dell'intervento diretto al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel creare una occasione di lavoro per l'imprenditoria locale in un territorio quasi completamente vincolato ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 341/1985;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Colle Brianza, mappale n. 1274 cens. di Nava, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 28 marzo 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A7031

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cernobbio dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una cabina elettrica da parte dell'Enel. (Deliberazione n. V/66058).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 9 febbraio 1995, prot. n. 6478, dall'Enel per la realizzazione di una cabina elettrica e relativi elettrodotti su un'area ubicata nel comune di Cernobbio, mappali numeri 1733/b, 1733/a, 4359, 1732, 4704/a, 1708/c, 1708/b, 4614/b, 1710, 4712, 4716, 4718, 4736, 4734, 4732, 3382, 4728, 1631, 1630, 4256, 1629, 1628, 1627, 1626, 1622, 1621, 1620, 4255, 4519, 1616, 1609 e 1608, e limitatamente al sedime interessato dalle opere, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto trattasi di interventi di scarso impatto paesistico per la presenza in talune zone di manufatti artificiali (strade, muri ecc.). Laddove vi è residua naturalità (boschi), si provvederà in sede di rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 a richiedere il totale interramento dei cavi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a

valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera.

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cernobbio, mappali numeri 1733/b, 1733/a, 4359, 1732, 4704/a, 1708/c, 1708/b, 4614/b, 1710, 4712, 4716, 4718, 4736, 4734, 4732, 3382, 4728, 1631, 1630, 4256, 1629, 1628, 1627, 1626, 1622, 1621, 1620, 4255, 4519, 1616, 1609 e 1608, e limitatamente al sedime interessato dalle opere, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n 54.

Milano, 11 aprile 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A7030

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cremia dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento di un fabbricato da parte del sig. Chissotti Massimo. (Deliberazione n. V/68377)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 13 marzo 1995 prot. n. 12153, dal sig. Chissotti Massimo per la realizzazione di ampliamento fabbricato su un'area ubicata nel comune di Cremia (Como), mappale n. 7243, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, ciò in considerazione del fatto che l'intervento di ampliamento e sistemazione del fabbricato non altera le caratteristiche tipologico-architettoniche dello stesso;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economico-sociale dell'opera in argomento (vedi delibera comunale n. 296 del 5 dicembre 1994 allegata);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare gli interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto (per la sola parte interessata all'intervento), dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cremia (Como), mappale n. 7243 (per la sola parte interessata dall'intervento), dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A7032

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della sistemazione del rifugio Brioschi da parte del Club alpino italiano, sezione di Milano. (Deliberazione n. V/68380).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 marzo 1995 prot. n. 13588, dal Club alpino italiano - sezione di Milano, per la realizzazione di lavori di sistemazione del rifugio Brioschi su un'area ubicata nel comune di Pasturo (Como), mappale n. 627, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della rilevanza economico-sociale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziamento delle strutture turistico-ricettive della zona;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale, non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Como), mappale n. 627, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A7033

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della manutenzione, del ripristino e del recupero della strada agro-silvo-pastorale di servizio all'Alpe Narele da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/68373)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 27 febbraio 1995 prot. n. 9670, dal comune per la realizzazione di manutenzione, ripristino e recupero della strada agro-silvo-pastorale di servizio all'Alpe Narele su un'area ubicata nel comune di Esino Lario (Como), mappale 1049 Esino Superiore (solo la parte interessata dalla strada) sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto regionale 10 settembre 1980, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione che le opere sono compatibili con i caratteri dei luoghi e non alterano gli aspetti che hanno determinato l'apposizione del vincolo paesaggistico;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali in quanto «consentiranno e favoriranno il mantenimento di una consistente presenza di attività agro silvo pastorale in loco con evidente e complessivo vantaggio all'economia generale del comune».

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Como), mappale n. 1049, Esino Superiore (solo per la parte interessata dalla strada) dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 maggio 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A7034

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cremia dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento e della manutenzione di un fabbricato da parte della sig.ra De Lorenzi. (Deliberazione n. V/69116).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 2 marzo 1995 prot. n. 10700, da De Lorenzi Maria Binda per la realizzazione di ampliamento e manutenzione fabbricato su un'area ubicata nel comune di Cremia (Como), mappale n. 6948 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che l'appliamento è coerente con la tipologia del fabbricato esistente e con le caratteristiche architettoniche degli edifici del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economico-sociale dell'opera in argomento, diretta alla creazione di condizioni più favorevoli allo sviluppo delle attività connesse alla coltivazione del fondo (così come attestato nella allegata delibera della Giunta comunale n. 42 del 27 gennaio 1995);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per la sola parte interessata dall'intervento per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cremia (Como), mappale n. 6948, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A7035

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Cernobbio limitatamente al sedime del percorso forestale dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista forestale da parte del sig. Del Vecchio Alessandro. Integrazione alla deliberazione della giunta regionale n. 57339 del 21 gennaio 1994. (Deliberazione n. V/69121).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431; con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 24 aprile 1995 prot. n. 19970, dal sig. Del Vecchio Alessandro per la realizzazione di una pista forestale su un'area ubicata nel comune di Cernobbio (Como), mappali numeri 1645, 1644 e 1643 sezione censuaria di Rovenna sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione delle contenute opere previste e per la continuità di percorso con la pista di cui alla delibera della giunta regionale n. 57339 del 27 novembre 1994;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; vedasi al riguardo l'attestazione comunale prot. 2882 del 13 aprile 1995;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, per le modalità esecutive e sempreché non si eseguano opere edili o civili, i lavori di cui trattasi non necessitano di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Cernobbio (Como), mappali numeri 1645, 1644 e 1643 limitatamente al sedime del percorso forestale dell'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 6 giugno 1995

Il presidente: ARRIGONI

Il segretario: FERMO

95A7036

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Mezzegra e Lenno dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista di accesso all'Alpe di Mezzegra e Lenno da parte del comune di Mezzegra. (Deliberazione n. VI/1443).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 24 marzo 1995 prot. n. 14676 e successiva integrazione del 2 giugno 1995, n. 27167, dall'amministrazione comunale di Mezzegra per la realizzazione di una pista di accesso all'Alpe di Mezzegra e Lenno su un'area ubicata nei comuni di Mezzegra e Lenno, mappale n.1407, foglio n. 4, comune di Lenno e mappale n. 630, foglio n. 1, comune di Mezzegra sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della relativa incidenza delle opere proposte per tipologia tecnica-costruttiva sull'ambito in esame;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Dato atto che i lavori di cui trattasi risultano qualificarsi fra le opere pubbliche a soddisfacimento d'interessi pubblici;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Mezzegra e Lenno (Como), mappale n. 1407, foglio n. 4, censuario Lenno e mappale n. 630, foglio n. 1, censuario Mezzegra dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A7037

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Nazzaro Val Cavargna dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione dell'ampliamento di un fabbricato rurale da parte del sig. Curti Romano. (Deliberazione n. VI/1456).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 6 luglio 1995, prot. n. 32505, dal signor Curti Romano, per la realizzazione di ampliamento del fabbricato rurale su un'area ubicata nel comune di San Nazzaro Val Cavargna (Como), mappale n. 8687 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del fatto che trattasi di ampliamento di modeste dimensioni di fabbricato esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti in (vedi delibera della giunta comunale n. 111 del 29 maggio 1995 allegata);

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, avente la funzione di protezione di impianti di pubblica utilità;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, le opere di cui trattasi risultano tra quelle sub-delegate ai comuni in forza della legge regionale n. 57/1985 e successive modificazioni e si provvederà in seguito a restituire l'istanza qui pervenuta;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premessò;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Nazzaro Val Cavargna (Como), mappale n. 8687 (per la sola parte interessata dall'intervento) dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A7038

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di uno scivolo-bob estivo/invernale da parte della società Funivie delle Grigne e sciovie di Esino Lario S.r.l. (Deliberazione n. VI/1455).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 4 aprile 1995 prot. n. 16609, dalla società Funivie delle Grigne e sciovie Esino Lario S.r.l. per la realizzazione di uno scivolo bob estivo/invernale,su un'area ubicata nel comune di Esino Lario (Como), località Cainallo, mappale n. 2615 per l'area interessata dai lavori sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della particolare rilevanza economico-sociale delle opere predette che si inseriscono nell'ambito del programma di sviluppo turistico della Val d'Esino;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nel potenziamento delle strutture turistiche della Val d'Esino;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Como), mappale 2615 limitatamente all'area dell'intervento dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A7039

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del recupero e dell'ampliamento di un fabbricato rurale in località Monte Agueglio da parte dei signori Nasazzi Antonio e Maglia Maria Vittoria. (Deliberazione n. VI/1454).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 aprile 1995 prot. n. 19737, dai signori Nasazzi e Maglia per la realizzazione di recupero ed ampliamento fabbricato rurale su un'area ubicata nel comune di Esino Lario (Como), mappali nn. 969, 970 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione della particolare rilevanza economico-sociale dei lavori di recupero e parziale ampliamento di un fabbricato rurale in località Monte Agueglio;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici e sociali consistenti nel recupero e consolidamento statico con parziale ampliamento di fabbricato rurale in località Monte Agueglio;

Riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla più puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Como), mappali nn. 969 e 970 limitatamente all'area interessata dai lavori dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A7040

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 1995.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valsolda dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del restauro conservativo e la ricostruzione di un fabbricato rurale da parte del sig. Turcati Ottavio. (Deliberazione n. VI/1432).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di

autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 30 marzo 1995 prot. n. 15795, dal signor Turcati Ottavio per la realizzazione di restauro conservativo e parziale ricostruzione di fabbricato rurale su un'area ubicata nel comune di Valsolda (Como), mappale 1089 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 1497/1939, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione delle corrette modalità esecutive della ricostruzione progettata che ripropone tipiche tipologie edilizie alle quali il rudere esistente è ascrivibile;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Riconosciuta, la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; al riguardo vedasi l'attestazione comunale protocollo 1250 relativa alla pratica edilizia n. 2181;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procederà a valutare la compatibilità dell'opera in ordine alla migliore qualificazione progettuale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valsolda (Como), mappale n. 1089 dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 4 agosto 1995

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: FADDA

95A7041

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la tabella IX relativa all'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere, approvata con decreto ministeriale 3 febbraio 1989;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

L'art. 316 dello statuto della facoltà di lingue e letterature straniere, è soppresso e sostituito dal seguente:

«I posti di ruolo di prima e seconda fascia per i quali la facoltà di lettere e filosofia e la facoltà di magistero abbiano deliberato proposta di concorso precedentemente all'emanazione del presente decreto, passano — unitamente ai vincitori — a far parte della nuova facoltà con riferimento alle discipline bandite e presenti nello statuto per la facoltà di lingue e letterature straniere.

I posti di ricercatore messi a concorso precedentemente all'emanazione del presente decreto e banditi per la facoltà di lettere e filosofia e per la facoltà di magistero, passano — unitamente ai vincitori — a far parte della nuova facoltà sempre che il settore scientifico disciplinare di appartenenza o la cattedra di riferimento ricomprenda una disciplina presente nello statuto per la facoltà di lingue e letterature straniere, ovvero nella tabella dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lingue e letterature straniere ovvero ancora sia inclusa in statuti di corsi di laurea in lingue e letterature straniere di università italiane ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 31 ottobre 1995

Il rettore: ROVERSI-MONACO

95A7042

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, concernente modifiche e aggiornamenti al testo unico delle legge sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e succesive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994, contenente modificazioni all'Ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in servizio sociale. (Tabella XLIV);

Viste le proposte formulate al Ministero dell'univeristà e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorità accademiche con nota n. 1233 del 31 maggio 1995;

Vista la nota ministeriale n. 1053 del 18 giugno 1995 inviata al Consiglio universitario nazionale, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica propone che venga depennato il comma 3 dell'art. 3 del testo del diploma universitario presentato all'ateneo di Cagliari;

Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 27 ottobre 1995 in merito alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali per «assistenti sociali» in diploma universitario in «servizio sociale»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari è modificato come segue:

Art. 1.

Gli articoli dal n. 472 al n. 479, relativi alla scuola diretta a fini speciali per «assistenti sociali» sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 512, relativo al diploma universitario per terapista della riabilitazione e con lo scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti nuovi articoli, come segue:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

Art. 513 *(Istituzione del corso di diploma universitario in servizio sociale)*. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari è istituito il corso di diploma universitario in servizio sociale.

Concorrono alla costituzione del corso di diploma le facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economiche e commercio e magistero, rispettivamente per le aree di afferenza degli insegnamenti.

Art. 514 *(Istituzione, finalità e durata del corso in servizio sociale)*. — Il corso di diploma in servizio sociale ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso del diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sul diritto degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Art. 515 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti di legge in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze di mercato del lavoro, e secondo criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 516 *(Corsi di laurea e diploma affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma, di cui all'art. 513, è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze della educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario, le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 517 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto alla guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — saranno svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 518, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 518 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno sessanta ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8: le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale mentre delle 2 aree restanti almeno una verrà attivata ai sensi dell'art. 520.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari, tutti semestrali.

1. *Area professionale del servizio sociale* — Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C). (Almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale.

2. *Area di metodologia delle scienze sociali* — Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) (Almeno due moduli semetrali):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. *Area psicologica* — Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A). (Almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;

psicologia dello sviluppo.

4. *Area sociologica* — Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) (Almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;

sociologia;

teoria dei processi di socializzazione;

sociologia delle relazioni etniche;

sociologia della famiglia;

sociologia della devianza.

5. *Area giuridica* — Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) (Almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;

diritto pubblico (N09X);

diritto penale o diritto e procedura penale.

6. *Area della sanità pubblica* — Settori di igiene generale ed applicata (F22A), di medicina legale (F22B) (Almeno due moduli semetrali):

igiene;

medicina sociale.

7. *Area economica* — Settori di economia politica (P01A), di politica economica (P01B), scienze delle finanze (P01C) (Almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;

economia della sicurezza sociale;

economia pubblica.

8. *Area delle scienze dell'educazione* — Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) (Almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;

educazione degli adulti;

sociologia della educazione.

9. *Discipline complementari.*

Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte fra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma 1 dell'art. 518:

criminologia minorile;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto di famiglia;

diritto penitenziario;

diritto regionale e degli enti locali;

economia aziendale;

economia del lavoro;

economia applicata;

etica sociale;

lingua inglese;

ordinamento della famiglia;

pedagogia speciale;

psichiatria;

psicodinamica delle relazioni familiari;

psicologia di comunità;

psicologia di gruppo;

psicopatologia;

sociologia della comunicazione;

sociologia della medicina;

sociologia della organizzazione;

sociologia della salute;

sociologia della sicurezza sociale;

statistica;

storia contemporanea;

storia del pensiero;

storia della amministrazione pubblica;

storia delle idee;

storia delle istituzioni politiche;

storia economica e sociale del mondo contemporaneo;

storia sociale;

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di una lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno i due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti ed opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 519 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 520 *(Regolamento del corso di diploma).* — Il consiglio di diploma determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano di studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 518. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esami;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 31 ottobre 1995

Il rettore: MISTRETTA

95A7066

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 18 luglio 1994, senato accademico seduta del 9 gennaio 1995, consiglio di amministrazione seduta del 14 febbraio 1995);

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 6 ottobre 1995;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Palermo viene così modificato:

la disciplina di contabilità di Stato e degli enti locali viene soppressa e viene inserito l'insegnamento di contabilità di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 14 novembre 1995

Il rettore: GULLOTTI

95A7067

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di lettere e filosofia del 25 giugno 1994, del senato accademico, del consiglio di amministrazione rispettivamente del 16 e 17 settembre 1994;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) del 20 settembre 1995 prot. n. 1614 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 14 luglio 1995 per l'inserimento di insegnamenti complementari nei corsi di laurea in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al capo I - laurea in lettere, nell'art. 37 (ex 31) all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

132. Lessicografia e semantica della letteratura italiana moderna e contemporanea;

133. Filosofia della scienza.

Al capo II - laurea in filosofia, nell'art. 44 (ex 38) all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

66. Lessicografia e semantica della letteratura italiana moderna e contemporanea;

67. Filosofia della scienza.

Al capo III - laurea in lingue e letterature straniere, nello art. 50-*bis* (ex 44) all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

68. Lessicografia e semantica della letteratura italiana moderna e contemporanea;

69. Filosofia della scienza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 19 ottobre 1995

Il rettore: RIZZARELLI

95A7103

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Lunedì 20 novembre 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mahdi Mustafa Elhadi, ambasciatore della Repubblica del Sudan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 20 novembre 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Yehuda Millo, ambasciatore dello Stato d'Israele, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 20 novembre 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Olzhas Omarovitch Suleimenov, ambasciatore della Repubblica del Kazakistan, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 20 novembre 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jean-Bernard Mérimée, ambasciatore della Repubblica francese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 20 novembre 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Edgar E. Ameglio, ambasciatore della Repubblica del Panama, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Lunedì 20 novembre 1995 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Khamphan Simmalavong, ambasciatore della Repubblica del Laos con residenza a Parigi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

95A7107

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'Istituto Harvard University Center in Fiesole, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 6909 in data 19 ottobre 1995, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri il 31 ottobre 1995, l'Istituto Harvard University Center, con sede in Fiesole, è autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dai signori Ferdinand Gordon Morrill ed Elisabeth Hunter, consistente in un complesso di beni immobili da destinare ai propri istituzionali.

95A7108

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al collegio dei ragionieri di Agrigento ad acquistare un immobile

Con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni - Ministero di grazia e giustizia, il collegio dei ragionieri di Agrigento, nella persona del presidente *pro-tempore*, è stato autorizzato all'acquisto dell'immobile da adibire a sede del collegio stesso, sito in Agrigento, via Mazzini, contrada Giusippuzzu, secondo piano, su suolo in catasto al foglio n. 119, part. n. 158-96.

95A7071

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 luglio 1995, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla Congregazione Suore delle Poverelle, con la seguente motivazione:

«La Congregazione Suore delle Poverelle dal 1869 si prodiga con amore cristiano, in Italia ed all'estero, nella missione evangelica dell'assistenza agli emarginati, ai poveri ed ai sofferenti.

Fedeli alla regola dell'Ordine e pur consapevoli di esporsi al contagio letale di un nuovo virus, sei delle sue consorelle, impegnate nella cura degli ammalati, rifiutavano di abbandonare lo Zaire e, proseguendo la loro opera con dedizione, spirito di donazione ai fratelli e condivisione del dolore, immolavano la vita ai più alti ideali di carità.». — 1869-1995.

95A7109

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di Ponsacco ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa prot. n. 2395 sett. I del 21 settembre 1995, il direttore didattico di Ponsacco è stato autorizzato ad accettare la donazione di diciannove panchine, quattro scaffalature (due grandi, due piccole), tre mobiletti per bagno, mensole e porta mensole, pannelli in compensato, fodere per materassi, tende, guida didattica, scala; del valore complessivo di L. 3.223.100, in favore della scuola materna di Ponsacco, offerti dai genitori degli alunni della predetta scuola.

95A7047

Autorizzazione alla direzione didattica di Tolmezzo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine prot. n. 5188/1° sett. del 29 luglio 1995, il direttore didattico di Tolmezzo è stato autorizzato ad accettare la donazione di uno schermo per diapositive valutato in L. 95.000 e di un cavalletto portaproiettore valutato in L. 148.000, in favore della scuola materna di Tolmezzo-De Marchi, offerti dai rappresentanti dei genitori della predetta scuola.

95A7048

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad accettare una donazione modale

Con decreto ministeriale 7 novembre 1995 l'Opera nazionale per i figli degli aviatori è stata autorizzata ad accettare la donazione modale disposta dal marchese Geri Luciano Honorati.

95A7049

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche (F.A.S.T.), in Milano

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica della Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche (F.A.S.T.), con sede in Milano e ne è stato approvato lo statuto.

95A7050

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Latina

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, n. 564 del 25 marzo 1970 era stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Latina riportato in catasto dello stesso comune al foglio n. 252, mappale n. 53, per una superficie complessiva di mq 30.

95A7110

Pareri del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini «Atesino», «delle Venezie», «Vallagarina» e proposte dei relativi disciplinari di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche «Atesino», «delle Venezie», «Tiroler», «Vallagarina» per i vini da tavola prodotti nel territorio per ciascuno di esso indicato e ricadente nell'ambito della provincia autonoma di Trento e per quanto concerne le indicazioni geografiche tipiche «Vallagarina» anche nell'ambito del territorio della regione Veneto e «delle Venezie» anche nell'ambito del territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto di non dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Tiroler» in quanto detta indicazione può creare confusione e comunque foneticamente è parte della denominazione di origine controllata «Sud Tiroler» o «Alto Adige».

Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Atesino» in quanto detta indicazione non sembra creare confusione con la citata denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «Sud Tiroler».

Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «delle Venezie» per i territori della provincia autonoma di Trento, della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodità di uso dovrà essere riportata in ciascun parere interessante le regioni predette.

Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica «Vallagarina» per i territori della provincia autonoma di Trento e della regione Veneto e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodità di uso dovrà essere riportata in ciascun parere interessante la provincia autonoma e la regione predetta.

Ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche di seguito elencate «Atesino», «delle Venezie», «Vallagarina» ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati:

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Atesino» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Atesino», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Atesino» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, ad esclusione del vitigno Moscato giallo.

I vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, ad esclusione del vitigno Moscato rosa.

La indicazione geografica tipica «Atesino» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Lagrein, Marzemino, Merlot, Moscato rosa, Pinot nero, Rebo, Schiava, Teroldego, Meunier, Negrara, Pavana, Chardonnay, Moscato giallo, Müller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Riesling italico, Sylvaner verde, Traminer aromatico, Veltliner, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Kerner, Sauvignon, Trebbiano toscano è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

I vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» novello devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Teroldego e/o Lagrein minimo 60%;

Schiava per la restante parte.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Atesino» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimego, Cimone, Civezzano, Condino, Daone, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fiavè, Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana, in provincia di Trento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» bianco, rosso e rosato a tonnellate 19,5; per i vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:

Cabernet franc, tonn. 16,

Cabernet Sauvignon, tonn. 16;

Lagrein, tonn. 19,5;

Marzemino, tonn. 17;

Merlot, tonn. 19,5;

Moscato rosa, tonn. 12;

Pinot nero, tonn 16;

Rebo, tonn. 17,

Schiava, tonn. 19,5,

Teroldego, tonn 19,5;

Meunier, tonn. 19,5,

Negrara, tonn. 19,5;

Pavana, tonn 19,5;

Chardonnay, tonn. 19,5;

Moscato giallo, tonn. 16,

Muller Thurgau, tonn. 19,5;

Nosiola, tonn. 19,5;

Pinot bianco, tonn. 19,5;

Pinot grigio, tonn. 19,5;

Riesling renano, tonn. 18;

Riesling italico, tonn. 19,5;

Sylvaner verde, tonn. 18;

Traminer aromatico, tonn. 18,

Veltliner, tonn. 19,5;

Bianchetta trevigiana, tonn. 19,5;

Incrocio Manzoni 6 0 13, tonn. 18;

Kerner, tonn. 18;

Sauvignon, tonn. 18,

Trebbiano toscano, tonn 19,5.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Atesino», seguito o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Atesino» tipologie bianco e rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Atesino», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Atesino» bianco, 10%;

«Atesino» rosso, 10%,

«Atesino» rosato, 10%;

«Atesino» novello, 11%,

«Atesino» frizzante, 10%; se proveniente da uve Moscato giallo, 9%.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Atesino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Atesino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «delle Venezie» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «delle Venezie» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «delle Venezie» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia.

Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento, la indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay, Pinot grigio, Merlot, Cabernet è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%.

Per quanto concerne la regione Veneto, la indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Müller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2 15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%.

Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia, la indicazione geografica tipica «delle Venezie», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Provincia di Udine:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Müller Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Gamay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde.

Provincia di Pordenone:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Müller Thurgau, Raboso piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano.

Provincia di Gorizia:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Müller Thurgau, Schioppettino.

Provincia di Trieste:

Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti), Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska,

e riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «delle Venezie» comprende:

Per la provincia autonoma di Trento:

l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimego, Cimone, Civezzano, Condino, Daone, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fiavè, Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rosso, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana.

Per la regione Veneto:

l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia:

l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno a tonnellate 19,5 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «delle Venezie» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «delle Venezie» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Vallagarina» e del relativo disciplinare di produzione

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, nella regione Trentino-Alto Adige e per la provincia di Verona, nella regione Veneto.

La indicazione geografica tipica «Vallagarina» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati, rispettivamente:

Per la provincia di Trento:

Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Lagrein, Marzemino, Merlot, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico, Riesling renano, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Sylvaner verde, Teroldego, Traminer aromatico, Veltliner, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6.0.13, Kerner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Sauvignon, Trebbiano toscano.

Per la provincia di Verona:

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Riesling italico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Bianchetta trevigiana, Incrocio Manzoni 6 0.13, Lagrein, Lambrusco a foglia frastagliata, Merlot, Marzemino, Moscato giallo, Müller Thurgau, Negrara trentina, Nosiola, Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa, Teroldego, Trebbiano toscano, Veltliner,

e riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Trento e di Verona, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica «Vallagarina» comprende:

Per la provincia autonoma di Trento:

l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Avio, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga.

Per la provincia di Verona, nella regione Veneto, il territorio di seguito delimitato:

il confine inizia in località San Valentino al limite sud della provincia di Trento e a nord del comune di Brentino-Belluno, corre lungo detto limite in direzione sud fino ad immettersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore del bosco e successivamente attraverso i dirupi per quota 297 fino a raggiungere la strada di servizio delle cave di marmo scendendo poi questa fino a località Costasenel a quota 269 inserendosi nella mulattiera che, toccando quota 300 raggiunge all'altezza del cimitero di Belluno Veronese la località S. Andrea, si inserisce sulla strada provinciale per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per seguire poi il canale Biffis abbandonandolo successivamente per seguire il limite inferiore del bosco passando a monte della località Ca' Nova attraverso quota 238 e correndo a monte dell'abitato di Rivalta lungo il sentiero che si immette sulla strada provinciale a quota 139.

Da qui il confine prosegue lungo quest'ultima toccando quota 123 proseguendo sulla stessa fino in prossimità del rio Bissolo, seguendo questo fino a località Molino, di qui passando a monte dell'abitato di Brentino lungo il limite boschivo a monte della strada comunale della località predetta, si congiunge con il ponte sul canale Biffis in località Casa Cantoniera a quota 137. Segue il canale Biffis sino alla località Preabocco e raggiunge la provinciale a Finilone, attraversa la località Corvara, continua sulla stessa sino in prossimità di quota 110 per proseguire poi sulla vecchia provinciale e ritornare sulla nuova in vicinanza del Capitello del Cristo. Da quest'ultimo piega verso monte, attraversa l'autostrada del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale fino che si interseca con il tracciato del Biffis in galleria, segue quest'ultimo fino a quota 133 passando poi a monte delle località Tessari e Casetta, raggiungendo poi il paese di Canale raggiungendo quota 208, proseguendo a monte di detta località segue poi la provinciale fino a località Dogana.

In detta località attraversa l'autostrada e l'Adige e prosegue lungo la sponda sinistra del fiume fino a località Chiuse di Ceraino.

Da questo punto piega verso nord, segue la statale n. 12 fino al km 314 a quota 102. Piega quindi verso il centro di Dolcè passando a monte di quest'ultimo raggiungendo il serbatoio dell'acquedotto tocca quota 179 passando a monte di località Cà il Maso tocca quota 209 e 213 prosegue quindi lungo il sentiero a monte della nazionale fino al km 317 continua lungo quest'ultima fino al km 319 segue poi l'acquedotto che corre al limite del bosco fino in località C. del Prete, prosegue per quota 202 fino ad arrivare a Cava del Prete scendendo poi per la mulattiera che si immette sulla statale al km 321, prosegue lungo la detta fino al km 322, dove devia verso monte imboccando il sentiero che passa sopra l'abitato di Peri proseguendo per la mulattiera attraverso il rio Fontane e costeggiando il limite inferiore del bosco, tocca quota 206 a monte dell'abitato di Ossenigo. Da detta località prosegue lungo il limite boschivo fino ad immettersi sulla strada statale n. 12 al km 325 segue la stessa fino ad incontrare il confine della provincia di Trento proseguendo poi per questo, fino ad incontrare il punto di partenza in località San Valentino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno a tonnellate 19,5 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vallagarina», con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Vallagarina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vallagarina» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

95A7046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Barberino del Mugello (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze).

Parere comitato tecnico del 25 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 settembre 1994, con effetto dal 15 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Edison giocattoli, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Barberino del Mugello (Firenze) e Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 14 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Panna, con sede in Firenze e unità di Firenze e Scarperia (Firenze).

Parere comitato tecnico del 25 settembre 1995: favorevole.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Panna, con sede in Firenze e unità di Firenze e Scarperia (Firenze), per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1993 al 12 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Alba industria cartotecnica, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

Parere comitato tecnico del 19 maggio 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 13 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alba industria cartotecnica, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 13 giugno 1994 al 29 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994 con decorrenza 13 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15993/12 del 27 settembre 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.M.L. - Industria meccanica ligure S.p.a. ora S.r.l., con sede in Recco (Genova) e unità di Casarza Ligure (Genova) e Recco (due unità produttive) (Genova), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° ottobre 1994 al 30 settembre 1995, della ditta S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone e unità di Frosinone e Milano.

Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992, con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone e unità di Frosinone e Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992, con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone e unità di Frosinone e Milano, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1995 con decorrenza 1° aprile 1995.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O;

3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992, con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone e unità di Frosinone e Milano, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 30 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995, con effetto dal 1° luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l. Saint Gobain italiana auto - Gruppo Saint Gobain, con sede in Milano e unità di Savignano (Cuneo), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995;

5) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone é unità di Airasca (già None) (Torino) e Vallenoncello (Pordenone).

Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993, con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unità di Airasca (già None) (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 6 gennaio 1995.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O;

6) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993, con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unità di Airasca (già None) (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 luglio 1995 al 10 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1995 con decorrenza 6 luglio 1995.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite con particolare riferimento alla fruizione della C I G.O;

7) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993, con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unità di Airasca (già None) (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dall'11 agosto 1995 al 5 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1995 con decorrenza 11 agosto 1995.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14,

8) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 12 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Cantine Cooperative riunite, con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per il periodo dal 12 giugno 1995 al 18 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 12 giugno 1995;

9) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 13 marzo 1995 al 10 settembre 1995, della ditta S p.a. Brionvega, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unità di Cernusco sul Naviglio (Milano).

Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Brionvega, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 13 marzo 1995 al 10 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 13 marzo 1995;

10) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e Magazzino Croff di Messina S. Martino.

Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e Magazzino Croff di Messina S. Martino, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994;

11) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e Magazzino Croff di Messina S. Martino, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994;

12) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai Marchetti dal 10 maggio 1994 Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Siai Marchetti, con sede in Roma e unità di Samarate, Sesto Calende, Vergiate e Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 12 febbraio 1995 al 20 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1994 con decorrenza 12 febbraio 1995.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

13) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Siai Marchetti dal 10 maggio 1994 Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Siai Marchetti, con sede in Roma e unità di Samarate, Sesto Calende, Vergiate e Somma Lombardo (Varese), per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 21 marzo 1995.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

14) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acciaierie e Ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Piombino (Livorno), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

15) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Agusta Eli dal 30 dicembre 1994 Agusta S.p.a e Agusta Sistemi S.r.l., con sede in Roma e unità di Roma e unità nazionali, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 21 marzo 1995.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

16) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta G.F. - Oto Melara Breda Bresciana dal 30 dicembre 1994 Oto Melara S.p.a. e Breda Meccanica Bresciana S.r.l., con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 12 febbraio 1995 all'11 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 12 febbraio 1995.

Articolo 1, comma 10, legge n. 223/1991;

17) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 12 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta G.F. - Oto Melara Breda Bresciana dal 30 dicembre 1994 Oto Melara S.p.a. e Breda Meccanica Bresciana S.r.l., con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dal 12 agosto 1995 all'11 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1995 con decorrenza 12 agosto 1995.

Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991;

18) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 1° febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Parimarcoop, con sede in Bologna e unità di Bologna e unità in provincia di Bologna, per il periodo dal 1° agosto 1995 al 31 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 1° agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995, della ditta S.p.a. Co.E.Stra., con sede in Firenze e unità di Firenze e provincia di Siena.

Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.E.Stra., con sede in Firenze e unità di Firenze e provincia di Siena, per il periodo dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1994 con decorrenza 1° ottobre 1994.

Esclusione personale di cantiere e fine fasi lavorative di cantiere.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 1° settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. I.T.E., con sede in Gorizia e unità di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia-Pradamano (Udine) e Sgonico (Trieste), per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1995 con decorrenza 1° marzo 1995.

Nota U.R.L.M.O. Trieste 3 ottobre 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995, con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dam studi ricerche e progetti, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per il periodo dal 20 marzo 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 marzo 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 novembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1994, con effetto dal 14 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Perlini International, con sede in S. Bonifacio (Verona) e unità di Galbellara (Vicenza) e S. Bonifacio (Verona), per il periodo dal 14 settembre 1994 al 13 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 settembre 1994 con decorrenza 14 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unità di Cassina (Milano) e Milano, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 10 gennaio 1995;

3) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 15 dicembre 1993 al 10 aprile 1994, della ditta Ucar Carbon Italia S.p.a. dal 30 dicembre 1994 Ucar S.p.a., con sede in Milano e unità di Forno Allione di Berzo Demo (Brescia).

Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1994: favorevole.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Ucar Carbon Italia S.p.a. dal 30 dicembre 1994 Ucar S.p.a., con sede in Milano e unità di Forno Allione di Berzo Demo (Brescia), per il periodo dal 15 dicembre 1993 al 10 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1994 con decorrenza 15 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16689/1 del 9 febbraio 1995.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 gennaio 1994, della ditta S.p.a. Rintal, con sede in Cittadella (Padova) e unità di Cittadella (Padova).

Parere comitato tecnico del 19 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rintal, con sede in Cittadella (Padova) e unità di Cittadella (Padova), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 17 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Rintal, con sede in Cittadella (Padova) e unità di Cittadella (Padova), per il periodo dal 18 luglio 1993 al 17 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 18 luglio 1993;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 agosto 1993 al 9 dicembre 1993, della ditta S.p.a. F.lli Guarda, con sede in Paitone (Brescia) e unità di Carrara (Massa Carrara), Nuvolera (Brescia) e unità ed uffici in Paitone (Brescia).

Parere comitato tecnico del 23 giugno 1995: favorevole, a rettifica del parere espresso nella seduta del 6 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Guarda, con sede in Paitone (Brescia) e unità di Carrara (Massa Carrara) Nuvolera (Brescia) e unità ed uffici in Paitone (Brescia), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 9 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15532/25 del 15 luglio 1994;

7) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.A.C.M.E., con sede in Milano e uffici e unità di prod. di Pessano con Born. (Milano), ufficio e unità produttiva di Agrate (Milano), per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1995 con decorrenza 14 febbraio 1995;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 maggio 1995 con effetto dal 15 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sesa, con sede in Piancogno (Brescia) e unità di Piancogno fraz. Piamborno (Brescia), per il periodo dal 18 maggio 1995 al 14 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 15 gennaio 1995.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

9) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 marzo 1995 con decorrenza 14 febbraio 1995;

10) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995, della ditta S.p.a. Nugo Romano, con sede in Pieve Vergonte (Novara) e unità di Piedimucera (Novara).

Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nugo Romano, con sede in Pieve Vergonte (Novara) e unità di Piedimucera (Novara), per il periodo dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1995 con decorrenza 6 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia.

Parere comitato tecnico del 26 settembre 1995: favorevole.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993, con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993, con effetto dal 3 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) e unità di Arezzo e provincia e Vicenza e provincia, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il periodo è concesso anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991, relativamente alle unità produttive per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale verificherà il superamento del suddetto limite, con particolare riferimento alla fruizione della C.I.G.O.;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Dali, con sede in Palermo e stabilimento e uffici di Palermo.

Parere comitato tecnico del 6 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dali, con sede in Palermo e stabilimento ed uffici di Palermo, per il periodo dal 28 giugno 1994 al 27 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1994 con decorrenza 28 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, con effetto dal 1° gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Firema trasporti, con sede in Napoli e unità operativa di Casaralta-Bologna (Bologna), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995, con effetto dal 1° giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.A.I.T.E., con sede in Alcamo (Trapani) e unità di Alcamo (Trapani), per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 30 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994, come da nota dell'assessorato regionale del lavoro - U.P.L.M.O. di Trapani prot. n. 7854 del 2 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, n. 17899/2;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.E.T.I.S., con sede in Olbia (Sassari) e unità di Olbia (Sassari), per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1995 con decorrenza 24 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con esclusione lavoratori di cantiere e fine lavori.

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995, con effetto dal 5 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tensiter centro, con sede in Bazzano-L'Aquila (L'Aquila) e unità di Bazzano-L'Aquila(L'Aquila), per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1992 al 30 novembre 1993, della ditta S.p.a. Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Funtana Raminosa (Nuoro).

Parere comitato tecnico del 14 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con effetto dal 2 maggio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Funtana Raminosa (Nuoro), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 2 maggio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società italiana miniere, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Funtana Raminosa (Nuoro), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Sam - Società agricola molisana, con sede in Boiano (Campobasso) e unità di Boiano (Campobasso).

Parere comitato tecnico del 14 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sam - Società agricola molisana, con sede in Boiano (Campobasso) e unità di Boiano (Campobasso), per il periodo dal 1° gennaio 1995 all'11 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 1° gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Creti, con sede in Torchiarolo (Brindisi) e unità di Torchiarolo (Brindisi) e Brindisi.

Parere comitato tecnico del 14 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Creti, con sede in Torchiarolo (Brindisi) e unità di Torchiarolo (Brindisi) e Brindisi, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1994 con decorrenza 4 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Creti, con sede in Torchiarolo (Brindisi) e unità di Torchiarolo (Brindisi) e Brindisi, per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Di Cristofalo, con sede in Palermo, e unità di Palermo.

Parere comitato tecnico del 19 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Di Cristofalo, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 30 gennaio 1995 al 29 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 marzo 1995 con decorrenza 30 gennaio 1995.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 30 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Di Cristofalo, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 30 luglio 1995 al 29 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1995 con decorrenza 30 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° gennaio 1996, della ditta S.r.l. Sapi, con sede in Capoterra (Cagliari) e unità di Sarroch (Cagliari).

Parere comitato tecnico del 20 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sapi, con sede in Capoterra (Cagliari) e unità di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 2 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1995, della ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unità di Cercola (Napoli), Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi.

Parere comitato tecnico del 22 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unità di Cercola (Napoli), Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 16 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italsonda, con sede in Napoli e unità di Cercola, Napoli e ufficio di Napoli, via Verdi, per il periodo dal 16 novembre 1994 al 15 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1994 con decorrenza 16 novembre 1994.

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e unità di Villadossola (Novara).

Parere comitato tecnico del 22 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 7 agosto 1994 al 6 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 7 agosto 1994.

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 7 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vinavil, con sede in Milano e unità di Villadossola (Novara), per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995.

Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1995 con decorrenza 7 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995, della ditta S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 25 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania e unità di Catania, per il periodo dal 13 marzo 1995 al 12 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 13 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.r.l. Edilbeton, con sede in Marigliano (Napoli) e unità di Marigliano (Napoli).

Parere comitato tecnico del 26 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilbeton, con sede in Marigliano (Napoli) e unità di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edilbeton, con sede in Marigliano (Napoli) e unità di Marigliano (Napoli), per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 gennaio 1995 con decorrenza 6 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994, della ditta S.p.a. Icam, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unità di Corigliano Calabro (Cosenza).

Parere comitato tecnico del 27 settembre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993, con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icam, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unità di Corigliano Calabro (Cosenza), per il periodo dal 25 novembre 1993 al 24 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1993 con decorrenza 25 novembre 1993.

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 giugno 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. EL.TE Siciliana con sede in Palermo e unità di Boiano (Campobasso) e Città S. Angelo Manoppello (Pescara), per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 10 gennaio 1995.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1994 al 31 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Oleifici fasanesi, con sede in Fasano (Brindisi) e unità di Fasano (Brindisi).

Parere comitato tecnico del 26 luglio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Oleifici fasanesi, con sede in Fasano (Brindisi) e unità di Fasano (Brindisi), per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 1° novembre 1994, come da nota aziendale dell'UPLMO di Brindisi n. 29301.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 settembre 1995, n. 18698/11.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Italkali - Società italiana sali alcalini, con sede in Palermo e unità di area servizi Palermo, Casteltermini (Agrigento), miniera di Realmonte (Agrigento) e Pasquasia (Enna).

Parere comitato tecnico del 6 ottobre 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italkali - Società italiana sali alcalini, con sede in Palermo e unità di area servizi Palermo, Casteltermini (Agrigento), miniera di Realmonte (Agrigento) e Pasquasia (Enna), per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 4 ottobre 1993.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Co.E.M., con sede in Catania e unità di Massalengo (Milano), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 27 marzo 1994, dell'Ispettorato regionale del lavoro, prot. n. 4460, datata 16 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16673/2 del 9 febbraio 1995.

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 maggio 1994 al 19 maggio 1995, della ditta S.r.l. Sicer di F. Donzelli, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Sicer di F. Donzelli, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 20 maggio 1994 al 19 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 20 maggio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17547/6 del 10 maggio 1995.

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 luglio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1995, con effetto dal 17 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tencara, con sede in Porto Marghera (Venezia) e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 17 aprile 1995 al 16 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1995 con decorrenza 17 aprile 1995.

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 7 agosto 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 agosto 1995, con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Co.Mec. F.lli Ricciardi Di Sabato, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994, dell'UPLMO di Napoli, prot. n. 10414 del 21 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18539/10 del 7 agosto 1995.

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 settembre 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, con effetto dal 26 settembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Progetto industrie, con sede in Caserta e unità di Caserta, per il periodo dal 26 marzo 1995 al 25 settembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1995 con decorrenza 26 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A6968-95A6969

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano): settore collaudo lamiere grosse; settore officine sala prove, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 459 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano): magazzino spedizioni lamiere; settore ufficio vendite, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26.66 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 459 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Lamiere — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano): settore contabilità - personale; settore controllo qualità; settore vendite nastro tubi; settore vendite segreteria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 17 unità, su un organico complessivo di 483 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Vobarno — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), settori: moviment., ferrov. e mag. gen.le, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 739 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Falck Nastri — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *C* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 15 febbraio 1994 al 14 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci Giuseppe, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unità c/o Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 49 unità, su un organico complessivo di 49 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Pascucci Giuseppe — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Milano, con sede in Milano e unità di Milano e Brugherio (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 274 unità, su un organico complessivo di 324 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Milano — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.T., con sede in Mestre (Venezia) e unità di Albignasego (Padova), Monselice (Padova), Paese (Treviso), S. Zeno di Cassola (Vicenza), Treviso (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 186 unità, su un organico complessivo di 465 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.T. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità di Castel S. Giorgio (Salerno), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24.40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 45 unità, su un organico complessivo di 1174 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unità di Avellino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24.80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unità, su un organico complessivo di 1.174 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 26 aprile 1994 al 23 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.T.E., con sede in Pavia e unità di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 71 unità, su un organico complessivo di 90 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.T.E. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica Veneta & IN.EL., con sede in Motta di Livenza (Treviso) e unità di Motta di Livenza (Treviso), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 86 unità, su un organico complessivo di 94 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettronica Veneta & IN.EL. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.I.B. Manifattura italiana del Brembo, con sede in Pontirolo Nuovo (Bergamo) e unità di Pontirolo Nuovo (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 182 unità, su un organico complessivo di 218 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.I.B. Manifattura italiana del Brembo — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria bustese calze, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 183 unità, su un organico complessivo di 299 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto-ministeriale 16 febbraio 1995, n. 16728.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria bustese calze — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Andrea, con sede in Lainate (Milano) e unità di Lainate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 14 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 20 unità, su un organico complessivo di 40 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Andrea — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amplimedical con sede in Assago (Milano) e unità di Assago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 63 unità, di cui 3 part-time da 30 a 23,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 75 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16547 del 13 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amplimedical — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 16 marzo 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Televisione genovese (dal 16 giugno 1994 «Telecittà»), con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 18 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18628 del 31 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e l'Istituto nazionale per i giornalisti italiani — sono altresì autorizzati — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Televisione genovese (dal 16 giugno 1994 «Telecittà»), — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 16 marzo 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Televisione genovese (dal 16 giugno 1994 «Telecittà»), con sede in Genova e unità di Genova, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30,81 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18627 del 31 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Televisione genovese (dal 16 giugno 1994 «Telecittà»), — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 4 luglio 1994 al 30 giugno 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurocredit, con sede in Portici (Napoli) e unità di Portici (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 43 unità, su un organico complessivo di 68 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurocredit — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuove officine ribaltabili autocarri (Nuove O.R.A.), con sede in Marina di Montemarciano (Ancona) e unità di Marina di Montemarciano (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16,92 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unità, di cui 2 unità part-time da 20 a 15,23 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 29 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuove officine ribaltabili autocarri (Nuove O.R.A.) — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Pegaso, con sede in Agna (Padova) e unità di Agna (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 19 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 46 unità, su un organico complessivo di 59 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Pegaso — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.M., con sede in Lissone (Milano) e unità di Lissone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 60 unità, su un organico complessivo di 70 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.M. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Nuova Pulieur, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Arese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 9 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, di cui 11 part-time da 25 a 12,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Nuova Pulieur — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.L.I. Eraclea lavanderia industriale, con sede in Eraclea (Venezia) e unità di San Pietro in Cariano (Verona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 74 unità, su un organico complessivo di 85 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.L.I. Eraclea lavanderia industriale — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 9 maggio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l. (dal 30 dicembre 1994 «Pharmacia S.p.a.»), con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 408 unità, su un organico complessivo di 2.996 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l. (dal 30 dicembre 1994 «Pharmacia S.p.a.») — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1995 è autorizzata, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 19 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 — nella misura ivi prevista — in favore dei lavoratori dipendenti dalla Baruffaldi S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano) e unità di San Donato Milanese (Milano) e Caleppio di Settala (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 13,20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 58 unità, su un organico complessivo di 164 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla Baruffaldi S.p.a. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

95A6970

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 novembre 1995

Dollaro USA	1595,68
ECU	2064,81
Marco tedesco	1117,58
Franco francese	325,48
Lira sterlina	2484,00
Fiorino olandese	997,86
Franco belga	54,367
Peseta spagnola	13,134
Corona danese	288,71
Lira irlandese	2565,69
Dracma greca	6,793
Escudo portoghese	10,712
Dollaro canadese	1180,06
Yen giapponese	15,702
Franco svizzero	1389,00
Scellino austriaco	158,84
Corona norvegese	253,83
Corona svedese	246,25
Marco finlandese	376,34
Dollaro australiano	1180,32

95A7167

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Bari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

«laboratorio di chimica organica» - settore scientifico-disciplinare: C05X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ruolo di seconda fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A7115

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, concernente: «Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1994).

All'art. 4, comma 9, del decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 18, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... devono perfezionare gli atti procedimentali di propria competenza ai sensi dell'art. 2, comma 9, lettera *b*), della legge 9 gennaio 1991, n. 9,», si legga: «... devono perfezionare gli atti procedimentali di propria competenza ai sensi dell'art. 2, comma 9, lettera *b*), *della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 17, comma 2, lettera* b), della legge 9 gennaio 1991, n. 9,».

95A7116

Comunicato relativo all'estratto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali recante: «Provvedimenti concernenti le varietà agrarie». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1995)

Nell'estratto del decreto ministeriale 27 ottobre 1995, citato in epigrafe, a pag. 24, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto la colonna: «Beta Vulgaris L. - Barbabietola da zucchero», dove è scritto: «da: *Eusaros* a: Rizostar», leggasi: «da: *Eurosaros* a: Rizostar»; sotto la colonna «Horedum vulgare - Orzo distico», dove è scritto: «da: Balcan a: *Balcan*», leggasi: «da: Balcan a: *Balkan*».

95A7145

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali recante: «Provvedimenti concernenti le varietà agrarie». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1995)

Nell'estratto del decreto ministeriale 27 ottobre 1995, citato in epigrafe, riportato a pag. 23, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla colonna: «Specie e Varietà», nella parte riguardante: «Frumento tenero», dove è scritto: «*Indice* - Villanova», leggasi: «*Idice* - Villanova».

95A7146

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189